

ORDINANZA SINDACALE

N. 185 DEL 12/04/2019

Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza

OGGETTO: DISPOSIZIONI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLA PLASTICA

IL SINDACO

Prepresso che:

- con l'art. 9-bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- il 16/1/2018 la Commissione Europea ha adottato la “*Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare*”(COM 2018-28) al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell' UE entro il 2030, affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso non biodegradabile, quale proficuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi, dei fiumi e del territorio;
- il 27/03/2019 la plenaria del Parlamento Europeo ha approvato definitivamente il divieto nell'Ue di utilizzare gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le cannucce, i bastoncini per palloncini e i cotton fioc, altamente inquinanti, a partire dal 2021, stabilendo anche un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

Atteso che:

- le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
- le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili

riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;

- i costi di conferimento ricadano interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;

- sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;

Considerato che:

- questa Amministrazione Comunale, si vuole impegnare a rendere la Città di Andria “*Plastic Free*”, ossia libera dalla plastica;
 - i sacchetti di plastica non biodegradabili utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
 - i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “Cotton Floc”, aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l'inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l'ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;
 - le plastiche non biodegradabili si diffondono pericolosamente in mare, rischiando di essere ingerite da animali e di causarne la morte;

Considerato altresì:

- che l'utilizzo esclusivo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale: si ridurrebbero le emissioni di CO₂ (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;

Dato atto che in tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Andria si prefigge le seguenti finalità:

- diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l'ambiente, a favore di utensili riutilizzabili;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli);
- salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;

- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative del caso disciplinando, con la presente, le modalità di asporto e somministrazione di cibi, alimenti, bevande, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune;

Vista la condivisione dell'iniziativa a seguito di vari incontri delle Associazioni Ambientaliste operanti sul territorio cittadino e precisamente Legambiente Andria, 3 Place, Onda D'urto nonché quelle del commercio Confcommercio Andria e Unimpresa Bat ed infine i presidenti della 3 e 4 Consulta Comunale;

Ritenuto altresì di dover individuare le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

- a) le imprese che esercitano sul territorio comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante quali la ristorazione, i bar, i ristoranti, le pizzerie, le paninerie, takeaway, pub e attività similari, dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannuce, mescolatori di bevande, contenitori monouso in materiale biodegradabile e compostabile certificato.
Nel caso di esercizi a sede fissa o vendita su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono assoggettati alla disposizione in caso di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari non preconfezionati;
- b) gli esercenti del settore alimentare, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie, caseifici, macellerie, operatori mercatali, etc. sia in sede fissa o vendita su aree pubbliche anche in forma itinerante, dovranno utilizzare esclusivamente contenitori monouso in materiale biodegradabile e compostabile certificato, in caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari non preconfezionati;
- c) i commercianti, privati, associazioni, enti etc. in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, eventi sportivi di qualsiasi genere, concorrenti sagre, mercatini ed eventi similari, sia occasionali che periodici, dovranno distribuire, anche se a titolo gratuito, agli espositori partecipanti, agli utenti e ai turisti sacchetti, nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannuce, bastoncini mescolatori etc.) che siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato;
- d) le imprese titolari di distributori automatici di cibi e bevande dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori, in materiale biodegradabile e compostabile certificato;
- e) ai cittadini residenti e non, nel territorio comunale di Andria, a decorrere dalla data di efficacia della presente, dovranno utilizzare, esclusivamente, cotton fioc, posate piatti, bicchieri, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile certificato, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge;

- f) inserire nei capitolati di gara (esempio mensa scolastica) la messa al bando della plastica;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 14/2017, convertito con modificazione dalla legge n. 48/2017;

Visti gli articoli 181 e 182 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs 4/2008 e dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs 205/2010;

Visto l'art. 182 bis del D.Lgs n. 152/2006, cosè come aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs n. 205/2010;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclo e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- a) le imprese che esercitano sul territorio comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante quali la ristorazione, i bar, i ristoranti, le pizzerie, le paninerie, takeaway, pub e attività similari, dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, mescolatori di bevande, contenitori monouso in materiale biodegradabile e compostabile certificato.
Nel caso di esercizi a sede fissa o vendita su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono assoggettati alla disposizione in caso di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari non preconfezionati;
- b) gli esercenti del settore alimentare, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie, caseifici, macellerie, operatori mercatali, etc. sia in sede fissa o vendita su aree pubbliche anche in forma itinerante, dovranno utilizzare esclusivamente contenitori monouso in materiale biodegradabile e compostabile certificato, in caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari non preconfezionati;
- c) i commercianti, privati, associazioni, enti etc. in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, eventi sportivi di qualsiasi genere, concernenti sagre, mercatini ed eventi similari, sia occasionali che periodici, dovranno distribuire (anche a titolo gratuito) agli espositori partecipanti, agli utenti e ai turisti sacchetti, nonché stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato;
- d) le imprese titolari di distributori automatici di cibi e bevande dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori, in materiale biodegradabile e compostabile certificato;

- e) ai cittadini residenti e non, nel territorio comunale di Andria, a decorrere dalla data di efficacia della presente, dovranno utilizzare, esclusivamente, cotton fioc, posate piatti, bicchieri, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile certificato, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge;
- f) inserire nei capitolati di gara (esempio mensa scolastica) la messa al bando della plastica;

DISPONE

che la presente Ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte, a partire da **1 Gennaio 2020**

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs N. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.

I trasgressori saranno tuttavia ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Andria e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

Che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza:

- al Prefetto;
- alla Provincia Barletta-Andria-Trani – Settore 15 – Rifiuti e Bonifiche;
- alla Provincia Barletta-Andria-Trani – Settore Polizia Provinciale;
- al Commissariato di P.S.;
- alla Comando Stazione Carabinieri;
- al Comando Polizia Locale;
- alla Guardia di Finanza;
- all'Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale Bat;
- al dipartimento di Prevenzione della Asl/Bt;

- allo Sportello Unico Attività Produttive per l'inoltro a tutte le attività commerciali esistenti nel Comune di Andria.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n. 1034 del 06/12/1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO

Nicola Giorgino / INFOCERT SPA